



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO**Decisione n. 18 del 20 giugno 2024**

**OGGETTO: Sigg.ri (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS)-
Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni (202416265)**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 13/05/2024, acquisita in data 14/05/2024 al protocollo col n. 547, con la quale l'avvocato (OMISSIS) in nome e per conto dei Sigg.ri (OMISSIS) ha chiesto a questa Difesa Civica il riesame, ai sensi dell'art.25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto espresso formalizzatosi in data 30/04/2024 con note prot. n.14398 e prot. n.14393;

VERIFICATA preliminarmente l'ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, al rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art.25 L.241/1990 e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che la richiesta volta ad accertare il rispetto delle volumetrie della costruzione, delle distanze legali, nonché il rispetto del P.R.G. e dei regolamenti comunali, è legittima in quanto gli istanti sono proprietari di appartamenti facenti parte dello stesso fabbricato ove è ubicato quello del sig. (OMISSIS) e, pertanto, portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale;

VISTA la nota prot.n. 547 del 12/06/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato al Comune di (OMISSIS) a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 20 giorni;

CONSIDERATO che con la medesima nota, è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

VISTA la nota prot. n.19909 del 19/06/2024, acquisita in pari data al nostro protocollo col n.601, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha fornito riscontro a questa Difesa Civica precisando che:

- *“in risposta alla richiesta di accesso agli atti, trasmessa dall'avv. (OMISSIS), lo scrivente, con protocollo n. 11331 del 4/4/2024, ha trasmesso Notifica al controinteressato [...]”;*
- *“il Sig. (OMISSIS), con nota n. 14162 del 29/04/2024 ha fatto pervenire motivata opposizione scritta nei termini stabiliti”;*
- *“ritenute valide le motivazioni del Sig. (OMISSIS) con le quali si opponeva alla richiesta si è proceduto a diniegare l'accesso agli atti”;*

CONSIDERATO che nella suddetta nota di diniego l'Amministrazione si è limitata a dichiarare di ritenere valide le motivazioni addotte dal controinteressato, senza esplicitare e



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

motivare le ragioni che hanno portato alla negazione del rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che l'opposizione manifestata dal controinteressato non può legittimamente costituire l'unico fondamento del diniego in considerazione del fatto che *“la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardano, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati”* (Tar Reggio Calabria, sez. I, 16 marzo 2015, n. 281);

ACCERTATO che l'esercizio del diritto di accesso non può essere limitato o impedito da ragioni meramente generiche e che *“spetta, in ogni caso, all'amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa con la tutela di interessi superiori, quali quelli declinati dall'art. 24 l. n. 241/1990. È opportuno che l'ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell'istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto, ecc.) ovvero alla sussistenza di uno o più limiti previsti dall'art. 24 l. cit.”* (ANAC Atto del Presidente del 26 Settembre 2023);

RIBADITO che la documentazione richiesta dai Sigg.ri (OMISSIS) per il tramite del delegato avvocato (OMISSIS), attiene al rilascio di licenze e concessioni edilizie, a provvedimenti in sanatoria ed è tesa ad avere contezza della regolarità amministrativa del terrazzo realizzato dal sig. (OMISSIS) sull'immobile contraddistinto in Catasto fabbricati del Comune di (OMISSIS) Contrada (OMISSIS) al Foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub n. (OMISSIS);

RICHIAMATA la sentenza del TAR Lombardia 9 dicembre 2020 n-871, nella quale viene sancito che *“Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati”*;

ACCERTATO che la documentazione richiesta non può ritenersi segreta nè sussistono nel caso *de quo* profili di riservatezza da tutelare.

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso Sigg.ri (OMISSIS) per il tramite dell'avv. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) l'ostensione della documentazione indicata nella pratica oggetto della presente, è **ACCOLTA**;
- la presente è comunicata a cura dell'Ufficio agli istanti, per il tramite del proprio legale, e al Comune di (OMISSIS).

REGIONE
ABRUZZO



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico Regionale

(Avv. Umberto Di Primio)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.